

15227/09



ESSENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dagli ill.mi sigg. magistrati

R.G. n. 927/08  
4709/08

Cron. 15227

Dott. Paolo VITTORIA	Primo Presidente f.f. Rep.
Dott. Roberto PREDEN	Pres. di Sezione
Dott. Guido VIDIRI	Consigliere
Dott. Massimo ODDO	Consigliere
Dott. Michele D' ALONZO	Cons. Relatore
Dott. Francesco FELICETTI	Consigliere
Dott. Antonio SEGRETC	Consigliere Ud. 21 aprile 2009
Dott. Renato RORDORF	Consigliere
Dott. Alfonso AMATUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. sul ricorso iscritto al n. 927/08 di R.G. proposto

DA

PONTICORVO Michele, residente in Alvignano (CE) al Corso Umberto I n. 50, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giovanni Bettolo n. 22 presso l' avv. Michele Centrone insieme con l' avv. Pasquale LISTA (del Foro di S. Maria C.V.) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

OGGETTO
COMMISSIONE TRIBU-
TARIA REGIONALE
INAMMISSIBILITÀ
DELL' APPELLO
errore di giudizio
(art. 360 c.p.c.)
ed errata rappre-
sentazione del fat-
to (errore di fatto
revocatorio: art.
395 c.p.c.).

435/09



CONTRO

(1) l' AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende

*CONTRORICORRENTE*

(2) la s.p.a. EQUITALIA POLIS (già *GEST LINE spa*), sportello di Caserta, in persona del legale rapp.te *pro tempore* domiciliato in Caserta alla Via Vincenzo Lamberti n. 5;

(3) l' Ufficio di Piedimonte Matese dell' Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*

*INTIMATI*

NONCHÉ

2. sul ricorso incidentale iscritto al n. 4709/08 di

R.G. proposto

DA

l' AGENZIA delle Entrate, *ut supra* rappresentata e difesa,

*RICORRENTE INCIDENTALE*

CONTRO

PONTICORVO Michele, come innanzi rappresentato e difeso,

*INTIMATO*

entrambi i ricorsi

AVVERSO



la sentenza n. **171/41/06** depositata il 20 novembre 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 aprile 2009 dal Cons. dr. *Michele D' ALONZO*;

sentite le difese dell' Agenzia, svolte dall' avv. *Daniela GIACOBBE*, dell' Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. *Vincenzo GAMBARDELA*, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale e per la declaratoria di *inammissibilità* del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato (1) all' Ufficio di Piedimonte Matese dell' Agenzia delle Entrate il 31 dicembre 2007 e (2) allo sportello di Caserta della s.p.a. EQUITALIA POLIS (già *GEST LINE spa*) il 3 gennaio 2008, *PONTICORVO Michele*, in forza di TRE motivi, chiedeva (con la refusione delle spese processuali) di cassare la sentenza n. 171/41/06 (depositata il 20 novembre 2006) con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del disposto di cui all' art. 53, secondo comma, D. Lq.vo n. 546 del 1992 (deposito della copia dell' atto di appello presso la segreteria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata), l' appello da lui propo-



sto avverso la sentenza (275/06/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che, a sua volta, ritenendo trattarsi di *opposizione ad ingiunzione di pagamento* conseguente a *cartelle di pagamento a suo tempo notificato* non rientranti nella competenza delle Commissioni Tributarie in quanto atti dell' *esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento*, aveva dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso quattro intimazioni di pagamento notificategli dalla spa GEST LINE.

Nel controricorso notificato al PONTICORVO il 9 febbraio 2008 e, con plico postale spedito lo stesso giorno, il 14 febbraio 2008 alla spa EQUITALIA POLIS (già spa *GEST LINE*) in Caserta, l' Agenzia delle Entrate (con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese) instava per il rigetto del ricorso principale e, in subordine, per l' *accoglimento* del gravame incidentale *condizionato*, sostenuto da tre motivi, che spiegava avverso la medesima decisione.

L' Ufficio locale dell' Agenzia delle Entrate e la s.p.a. EQUITALIA POLIS non svolgevano attività difensiva.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In via preliminare, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., deve disporsi la *riunione* del ricorso incidentale dell' Agenzia all' anteriore proposto dal PONTICORVO



avendo le due impugnazioni ad oggetto la stessa decisione.

2. Con questa, la Commissione Tributaria Regionale - ricordato, per quanto interessa, aver l' Ufficio chiesto nelle proprie controdeduzioni di dichiarare l' inammissibilità dell' appello in quanto proposto in violazione del novellato art. 53, comma 2, del D. Lgs. 546/92 - ha ritenuto, appunto, inammissibile l' appello del contribuente (*"proposto dopo il 3 dicembre 2005 con la notifica dello stesso all' Ufficio non per il tramite dell' ufficiale giudiziario"*) per mancato *"adempimento del deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi del comma 2 dell' art. 53 del D. Lgs. 546 del 1992"* e, in conseguenza, *"assorbite"* tutte *"le altre eccezioni esposte"*.

3. Il PONTICORVO chiede la cassazione di tale decisione in forza di tre motivi.

A. Con la prima censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 53 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 esponendo che la sentenza si fonda sul *"falso presupposto che non fosse stata depositata la prescritta copia dell' appello presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta"* e sulla *"superficialità, e mancato corretto esame dei fascicoli processuali da parte dei giudici di appello"* atteso che il



suo "difensore" aveva (a) "diligentemente compilato una regolare nota di costituzione in giudizio, indicando tra gli allegati al proprio fascicolo processuale la ricevuta della spedizione della copia dell' appello alla Commissione Tributaria Provinciale" e, nel silenzio della norma (che "non prevede l' obbligo del contribuente di allegare la ricevuta di spedizione dell' appello"), (b) "regolarmente allegato la ricevuta di spedizione di tale appello e la relativa ricevuta di ritorno del 6 febbraio 2006 attestante l' avvenuto deposito in data 13 febbraio 2006 dell' appello presso la predetta Commissione Tributaria Provinciale di Caserta".

Secondo il ricorrente - per il quale "non può essere ammissibile" che il giudice tributario "non legga, o quanto meno non legga con attenzione, il contenuto del gravame, e non esamini, o quanto meno non esamini con attenzione, i documenti contenuti nel fascicolo processuale" - "tale fatto e circostanza risulta in tutta evidenza dalla documentazione allegata vistata dalla segreteria della stessa sez. 41 in seguito ad apposita richiesta" e "ciò dimostra che tale documentazione era presente nel fascicolo processuale al momento della decisione".

A conclusione, il contribuente chiede di "enunciare il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi" oppure



di "decidere la causa nel merito, accogliendo la [sua] domanda".

**B.** Con il secondo motivo il PONTICORVO denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. **10** e **11** D. Lgs. 1997/460, dell' art. **6** del DM 18 luglio 2003 n. 266 nonché dell' art. **12** prel. adducendo, giusta il "principio di diritto" che chiede di "enunciare" ("al quale il giudice deve uniformarsi ovvero decidere la causa nel merito, accogliendo la [sua] domanda"), che "il ricorso avverso l' intimazione di pagamento è ammissibile a seguito della modifica dell' art. del D. Lgs. 546/92 introdotta dall' art. 12, comma 2, della legge 448/2001".

**C.** Con il terzo (ed ultimo) motivo, il ricorrente principale denuncia "nullità della sentenza n. 275/06 C.T.P.; violazione dell' art. 25 DPR n. 602/73; vizi relativi alla consegna del ruolo; vizi di notifica; decadenza dell' azione dell' A.F.", invocando l' applicazione dello "ius superveniens" (dato dall' art. 1, comma 5 bis, DL n. 106 del 17 giugno 2005, convertito dalla legge 31 luglio 2005 n. 136, di modifica dell' art. 25 DPR 29 settembre 1973 n. 602) e chiedendo

di "enunciare il principio di diritto" ("al quale il giudice deve uniformarsi") secondo cui "il ricorso avverso l' intimazione di pagamento è ammissibile per il termine di notifica delle cartelle [che] deve essere operata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del



quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione".

4. L' Agenzia, a sua volta, chiede - "in via di ricorso incidentale" espressamente "condizionato" all' "ipotesi in cui" si "ritenesse meritevole di considerazione la censura avversaria" sulla "insussistenza dell' inammissibilità dell' appello" - la cassazione della medesima decisione di appello per tre motivi.

A. Nella prima doglianza, l' ente pubblico denuncia violazione dell' art. 2 del D. Lg.vo n. 546/92 ("difetto di giurisdizione"), e dell' art. 36, 2° comma, n. 4, dello stesso D. Lg.vo, nonché dell' art. 111 Cost. ("motivazione inesistente"), e chiede a questa Corte di dire

- "se l' intimazione di pagamento successiva alla notifica della cartella sia atto della fase di riscossione sottratto alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell' art. 2 D. Lgs. n. 546/92, come novellato dall' art. 12 legge n. 448/01";

"se sottintenda un' implicita affermazione della propria giurisdizione la sentenza del giudice che, a fronte di una pronuncia di primo grado declinatoria della giurisdizione con statuizione da ritenere non impugnata (ovvero impugnata con motivi carenti di specificità e quindi nulli), affermi l' inammissibilità dell' appello per un vizio della procedura di instaurazione del giudizio (omesso deposito presso il giudice a quo)";



- "se un' affermazione implicita in appello della giurisdizione che il giudice di primo grado ha denegato, manifestata attraverso la decisione di una questione inerente alla proposizione del giudizio, debba intendersi viziata da carenza assoluta del requisito legale della motivazione".

**B.** In secondo luogo l' Agenzia - assumendo che nel caso il contribuente ha contestato "tributi già richiesti con cartelle non impugnate" - lamenta violazione dell' art. 21, primo co., lett. e), D. Lg.vo n. 546/92 (nullità del giudizio per inammissibilità del ricorso di primo grado) e chiede

"se possa ritenersi autonomamente impugnabile l' intimazione di pagamento relativa a cartella divenuta inoppugnabile, anche se separatamente reiterata, essendo incontestata la sua originaria inclusione nella cartella stessa".

**C.** Con il terzo (ed ultimo) motivo l' ente pubblico lamenta violazione dell' art. 18, secondo co., lett. e), D. Lgs. n. 546/92 (nullità del giudizio per inammissibilità del ricorso di primo grado) domandando a questa Corte

"se possa ritenersi sufficientemente specifica, ai fini di cui all' art. 18, 2° c., lett. e) D. Lgs. n. 546/92, la censura di un atto costituita dall' affermazione essere il suo vizio una conseguenza dell' analogo



vizio attribuito ad altro atto, non più impugnabile, senza giustificazione né dei motivi di tale consequenzialità né di quelli per cui, anche ammessa la relazione tra i due atti, l' inoppugnabilità del primo non causi quella del secondo".

**5. Entrambi i ricorso sono inammissibili.**

**A.** Il ricorrente, invero, come riportato, sostiene che - avendo il suo difensore indicato, tra gli allegati al proprio fascicolo processuale, sia "la ricevuta della spedizione della copia dell' appello alla Commissione Tributaria Provinciale" che "la ricevuta di spedizione di tale appello e la relativa ricevuta di ritorno del 6 febbraio 2006 attestante l' avvenuto deposito in data 13 febbraio 2006 dell' appello presso la predetta Commissione Tributaria Provinciale di Caserta" - la sentenza impugnata si fonda sul "falso presupposto che non fosse stata depositata la prescritta copia dell' appello presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta", ed è frutto di "superficialità, e mancato corretto esame dei fascicoli processuali da parte dei giudici di appello"; lo stesso PONTICORVO, nel protestare l' inammissibilità che il giudice tributario "non legga, o quanto meno non legga con attenzione, il contenuto del gravame, e non esamini, o quanto meno non esamini con attenzione, i documenti contenuti nel fascicolo processuale", aggiunge che "tale fatto e circostanza risulta in tutta



evidenza dalla documentazione allegata vistata dalla segreteria della stessa sez. 41 in seguito ad apposita richiesta".

Per il ricorrente, quindi, la pronuncia impugnata è conseguente ad un vero e proprio "errore di fatto rilevabile dagli atti del giudizio", ovvero sia deriva non già da un giudizio ma da un errore, propriamente di fatto, rilevabile (anche dal giudice a quo) direttamente dagli atti del giudizio.

Con tali affermazioni - uniche poste a fondamento della censura -, quindi, il contribuente sostiene che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa in un errore propriamente di **percezione** del contenuto degli atti del giudizio e **non** già in un errore di **interpretazione** degli stessi: tanto, però, costituisce vizio che può essere censurato (ed emendato) solo in base all' art. 395, n. 4, c.p.c., cioè con l' impugnazione della sentenza per revocazione innanzi allo stesso giudice che la ha emessa in quanto, nella prospettazione detta, la decisione di inammissibilità dell' appello per assunto mancato "adempimento del deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata" sarebbe fondata, come previsto dall' art. 395 detto, sulla "inesistenza di un fatto" (mancato "deposito" di copia dell' atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado) ritenuta



dal giudice, "la cui verità", invece, secondo la ricorrente, sarebbe "positivamente stabilita" (cioè desumibile dalla semplice lettura) dagli atti del giudizio.

In proposito va precisato, unicamente, che l' accertamento relativo all' avvenuto deposito di copia dell' atto di appello presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata - deposito imposto, intuitivamente per conseguire la stessa finalità prevista dall' art. 123 disp. att. al c.p.c., ovvero sia per consentire al segretario di fare l' "annotazione dell' impugnazione sull' originale della sentenza" prescritta dal secondo comma del medesimo art. 123, dall' ultimo inciso del secondo comma dell' art. 53 D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (aggiunto dall' art. 3 bis, comma 1, D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248), a espressa pena di *inammissibilità* di quell' impugnazione, tutte le volte che "il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario" - spetta allo stesso giudice di appello perché l' afferente accertamento attiene al momento logico di verifica (da operare anche *ex officio* tenuto conto della sanzione processuale prevista) della sussistenza di quella specifica condizione di ammissibilità del gravame voluta dalla norma; di conseguenza un eventuale errore al riguardo di siffatto accertamento può concretizzare (come, peraltro, sostenuto dallo stesso ricorrente) solo una carenza



nella percezione circa la materiale sussistenza di quell' adempimento.

Sulla questione, in diritto, è sufficiente ricordare che il fatto sul quale può cadere l' errore revocatorio - ovvero sia quello risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati - può consistere anche (Cass.: II, 18 febbraio 2009 n. 3935; lav. [ord.] 11 febbraio 2009 n. 3365 e 26 febbraio 2008 nn. 5075 e 5076; II, 22 giugno 2007 n. 14608; trib., 12 marzo 2007 n. 5715; trib., 6 febbraio 2006 n. 2478, da cui gli *excerpta*) *"nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, quali, ad esempio, la sentenza impugnata o gli atti di parte: cfr. Cass. nn. 2181 del 2001, 4859 del 1998, 605 del 2003, 8326 del 2004"*, sempreché si tratti di *"errori che consistano"*, come si assume nel caso, *"in un vizio di assunzione del fatto e non"* di *"errori nella valutazione ed interpretazione del fatto (Cass. nn. 2969 e 6708 del 2001)"*.



B. La rilevata inammissibilità del ricorso impedisce l' esame delle ulteriori doglianze proposte dal ricorrente (peraltro afferenti a motivi non esaminati dal giudice di appello perché ritenuti assorbiti) e rende del pari inammissibile, per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.), il ricorso incidentale proposto dall' Agenzia.

6. Le spese di questo giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell' art. 92, secondo comma, c.p.c., integrando, all' uopo, giusto motivo la certamente non immediata percepibilità della ritenuta natura revocatoria del peculiare vizio denunciato.

**P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2009.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dr. Michele D'ALONZO)

II. PRIMO PRESIDENTE f.f.

(dr. Paolo VITTORIA)

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria  
oggi, 30 GIU. 2009  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

